

REGOLAMENTO GENERALE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI

Art. 1 – Ruolo delle Commissioni

Le Commissioni Comunali vengono istituite con gli obiettivi di allargare la partecipazione, di affiancare l'Amministrazione Comunale nel suo operato, di perseguire il miglioramento continuo della qualità dei servizi.

Ad esse viene affidato un ruolo di "ricerca, analisi, proposizione e del relativo controllo operativo" (art. 14 Statuto Comunale di Zanica). Il loro ruolo consultivo deve essere quindi inteso come azione progettuale, di studio, di elaborazione di soluzioni e di realizzazione di progetti, come impegno alla condivisione, alla corresponsabilità ed all'operatività.

Le Commissioni sono attive nei diversi ambiti dell'azione amministrativa, riconducibili questi alle competenze dei singoli assessorati. Pertanto la loro durata è legata al mandato amministrativo.

Si possono prevedere inoltre Commissioni "speciali", con durata limitata, che andranno a costituirsi in rapporto all'insorgere di particolari questioni.

Art. 2 – Composizione

Tutte le Commissioni comunali, esclusi i casi espressamente previsti per legge, sono composte da dieci componenti, di cui cinque indicati dal capigruppo di minoranza e cercando di rispettarne, per quanto possibile, la rappresentatività elettorale - nominati con Delibera di Giunta Comunale; in caso di indicazioni parziali o incomplete da parte del capigruppo, la Commissione sarà nominata sulla base delle indicazioni comunque pervenute, anche se in totale inferiori a dieci.

La Delibera di Giunta provvede altresì ad indicare il Presidente della Commissione - scelto tra i

dieci componenti o tra quelli di diritto - ed il vice-Presidente della Commissione, quest'ultimo scelto tra i dieci componenti seguendo, qualora formulata, la specifica indicazione in tal senso da parte del capigruppo di minoranza.

La Commissione è inoltre composta di diritto dall'Assessore o dagli Assessori competenti.

Sono considerati altresì membri di diritto i rappresentanti di quegli Enti, Istituti, Organizzazioni Sociali e Sindacali, soggetti associativi in genere, attinenti agli scopi e alle attività della Commissione individuati dalla Commissione stessa, e la cui presenza potrà essere richiesta in modo continuativo o saltuario.

Art. 3 – Nomina dei componenti, incompatibilità e prerogative

Con eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge, la nomina dei componenti delle

Commissioni è di competenza della Giunta, fatti salvi i soggetti invitati su iniziativa della

Commissione stessa ed i componenti di diritto dalla stessa individuati.

Possono far parte delle Commissioni tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni, che godano dei

diritti civili e che non abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro la Pubblica

Amministrazione.

I Commissari hanno diritto di accesso ai documenti ai sensi della legislazione vigente e, come

previsto dallo Statuto Comunale, con le stesse prerogative dei Consiglieri Comunali.

L'accesso è diretto e senza ulteriori formalità e i dipendenti comunali sono tenuti a collaborare con i Commissari. Qualora la natura dell'argomento fosse tale da impegnare a lungo il personale degli uffici, è bene che si concordino le modalità di accesso, al solo scopo di non intralciare la normale attività degli uffici.

Per la richiesta di copie di documenti, la domanda va inoltrata tramite la Segreteria Comunale al Sindaco per l'autorizzazione.

La concessione della documentazione in copia è rilasciata ai singoli Commissari o per singola formazione politica o altra organizzazione presente nella Commissione.

Qualora la documentazione in copia fosse negata, tale diniego sarà motivato ai sensi di legge. I Commissari sono tenuti al segreto d'ufficio, secondo le norme di legge.

Art. 4 – Durata, decadenza e surroga dei componenti

I componenti delle Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo sostituzione per dimissioni o decadenza.

Il Commissario, impossibilitato a partecipare alla riunione, dovrà comunicare e giustificare la propria assenza in forma scritta o attraverso la posta elettronica al Presidente, prima dell'ora di convocazione della seduta.

Il Commissario che avrà accumulato tre assenze ingiustificate e continuative, su proposta del Presidente di Commissione sarà dichiarato decaduto e successivamente surrogato con Delibera di Giunta, sentiti i rispettivi capigruppo consiliari o referenti.

Art. 5 – Presidente della Commissione

Il Presidente stabilisce la data e l'ora di convocazione delle riunioni e ne cura la comunicazione attraverso la Segreteria del Comune, inviando la convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; predispone l'ordine del giorno con la documentazione inerente e ne cura la messa a disposizione dei Commissari in tempo utile all'espletamento del loro mandato; relaziona su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Un terzo dei commissari nominati dalla Giunta possono chiedere, in forma scritta, al Presidente la convocazione della Commissione, nonché l'inserimento di punti all'ordine del giorno della medesima.

Il Presidente cura altresì la pubblicazione, sul sito internet comunale, dell'avviso di convocazione della riunione di Commissione.

Per gli argomenti urgenti e non procrastinabili, i termini di convocazione di cui sopra sono ridotti a ventiquattro ore.

Il Presidente riferisce periodicamente alla Giunta Comunale e, qualora convocato dal Sindaco, anche al Consiglio Comunale circa l'attività svolta dalla Commissione; può essere convocato dalla Giunta per la trattazione di argomenti inerenti la Commissione.

Il Presidente predispone, con cadenza annuale, un resoconto in forma scritta delle attività svolte dalla Commissione, da trasmettere al Consiglio Comunale.

Il Presidente dura in carica per l'intera durata della Commissione; in caso di dimissioni dalla carica di Presidente, la Giunta comunale con apposita delibera indica il nuovo Presidente della commissione.

Art. 6 - Vice-Presidente

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni ed il ruolo.

Art. 7 – Il Segretario

Nel corso della prima seduta ogni Commissione procede con l'individuazione del Segretario, scelto tra i commissari di nomina salvo i casi in cui la legge preveda diversamente. Il funzionario o dipendente comunale preposto al settore può fungere da Segretario qualora le circostanze lo richiedano.

Il Segretario ha il compito di redigere un breve verbale di ogni riunione annotando i presenti, sintetizzando le decisioni assunte dalla Commissione e allegando agli atti eventuali documenti, dichiarazioni o proposte dei singoli Commissari o del gruppo di appartenenza.

Nella seduta successiva il Segretario legge il verbale ai presenti, i quali potranno proporre precisazioni e sottoscriverlo.

Il verbale, redatto in forma elettronica, viene messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet e deposito presso l'Ufficio Segreteria.

Art. 8 – Funzionamento della Commissione

Le Commissioni collaborano con l'Amministrazione Comunale al buon andamento dell'Amministrazione e, salvo diversa indicazione di legge, esprimono parere consultivo da sottoporre all'esame della Giunta o Consiglio secondo la rispettiva competenza.

Le Commissioni organizzano il proprio lavoro come meglio ritengono. Possono riunirsi a cadenza regolare, secondo un calendario annuale. Su materie specifiche possono costituire sottogruppi di lavoro, nominati dalla Commissione tra i propri componenti, con la possibilità di coinvolgere persone esterne alla Commissione.

Per una migliore operatività e coordinamento delle Commissioni, nell'affrontare tematiche di interesse comune sono previste riunioni collegiali tra due o più Commissioni o sottogruppi costituiti congiuntamente.

Al termine dei lavori il sottogruppo è tenuto a relazionare alla Commissione o alle Commissioni di riferimento in merito all'attività svolta.

La Commissione supporterà le proposte o i progetti con valutazioni economiche, di coerenza con gli obiettivi programmatici annuali e pluriennali, di compatibilità con la pianificazione generale e di settore.

Se la complessità dei problemi ed il loro alto contenuto specialistico lo richiedano, la Commissione potrà avvalersi, previa autorizzazione della Giunta, di una consulenza professionale anche esterna all'Amministrazione.

Art. 9 – Sedute e deliberazioni

La riunione è valida se è presente il Presidente o il Vice Presidente e: in prima convocazione, quando è raggiunta la metà dei componenti di nomina; in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo, se intervengono almeno quattro componenti di nomina.

Tranne quelle precluse per legge o se l'oggetto riguarda singole persone, le riunioni delle Commissioni sono aperte al pubblico, il quale su espresso invito del Presidente può intervenire nel dibattito – senza comunque partecipare alle votazioni.

Su iniziativa del Presidente, alle riunioni possono partecipare su invito esperti o referenti, in qualità di singoli o in rappresentanza di realtà associative e gruppi, in via episodica o permanente.

Nelle circostanze in cui il Presidente ritenga opportuno procedere con una votazione, la decisione è valida se ottiene il voto della metà più uno dei convocati presenti, esclusi i dipendenti comunali ed i consulenti esterni eventualmente presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.